



GIUSTIZIA SPORTIVA  
**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY**

VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA • T. +39 06 91684005  
F. +39 0691684028 • gs@fisir.it • gs@pec.fisir.it www.fisir.it

**Comunicato Ufficiale n. 5 del 5/10/2018**  
**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY PISTA**  
**Anno sportivo 2018/2019**

### **Il Giudice Sportivo Nazionale**

**ESAMINATA** la richiesta di scioglimento di vincolo sportivo trasmessa in data 30/08/2018, a firma dei signori Pasquali Leonardo e Silvia Matraia esercenti la potestà genitoriale sul minore Fabio Pasquali tesserato per la S.C. Centro Giovani Calciatori ASD di Viareggio;

**PRESO ATTO** che nella predetta missiva i ricorrenti lamentavano per espressa scelta degli allenatori il mancato utilizzo, da parte della società viareggina, del proprio figlio, durante gli ultimi due anni di attività, il tutto sia durante le partite ufficiali di campionato (in quanto mai convocato) che negli incontri amichevoli;

**PRESO ATTO ALTRESI'** della espressa volontà del suddetto atleta di voler raggiungere il proprio fratello presso un altro sodalizio sportivo o in alternativa della propria volontà di abbandonare definitivamente l'attività rotellistica;

**ESAMINATA** la documentazione presente in atti;

**PRESO ATTO** infine, relativamente all'incontro del 2.10.2018, della mancata volontà dalle parti di trovare un'intesa conciliativa;

### **DECIDE**

Il rigetto della richiesta di scioglimento di vincolo sportivo in atti poiché infondata.

Nel merito, le circostanze addotte dai ricorrenti non rientrano in nessuna delle quattro ipotesi (A, B, C, D) espressamente previste dall'art. 20 R.O.

Sul punto giova oltretutto precisare che la particolare fattispecie a cui fanno riferimento i ricorrenti e cioè la presunta "*mancata assistenza tecnica da parte della società sportiva*" (ex art. 20 lettera B), a norma del predetto articolo, deve essere comunque sempre compiutamente "*provata e documentata...*". L'istanza in esame di contro oltre ad essere sfornita delle prove richieste si basa, unicamente, su generiche contestazioni. Le critiche mosse dai Pasquali infatti, relative alle più o meno opinabili scelte tecniche compiute dagli allenatori della società viareggina asseritamente responsabili di non aver mai convocato l'atleta Pasquali Fabio né durante le partite ufficiali né durante gli incontri amichevoli, in assenza di documentazione comprovante una differente e dolosa volontà degli stessi tecnici, ben possono essere ricondotte, a parere di questo Giudice, nell'alveo delle libere scelte tecniche compiute discrezionalmente da questi ultimi sulla base unicamente di criteri di opportunità e meriti sportivi. Da ultimo, questo Giudice rileva che a ben esaminare il contenuto della precitata missiva traspare invece un'altra e ben diversa motivazione per la quale è stato richiesto un pronunciamento e cioè il desiderio affettivo manifestato dal tesserato di raggiungere il proprio fratello attualmente in forza ad un altro sodalizio locale, per quanto umanamente condivisibile, allo stato però, non trova alcun fondamento nelle richiamate norme federali.

Si trasmette il predetto provvedimento alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

F.to

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Hockey Pista  
Avv. Gregorio Stanizzi